CHE ISTITUISCE UN FONDO DI PREVIDENZA A FAVORE DEL PERSONALE DELLE DOGANE

Art. 1

E' istituito un fondo di previdenza a favore del personale delle dogane.

Le disposizioni per l'amministrazione e la erogazione di esso saranno stabilite con decreto Reale, sentito il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali ed il Consiglio di Stato.

Versione in vigore dal 17 agosto 1912, non più in vigore dal 17 maggio 1981 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che istituisce un fondo di previdenza a favore del personale delle dogane
Estremi	Legge 12 luglio 1912, n. 812
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 1912

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-istituisce-un-fondo-di-previdenza-a-favore-del-personale-delle/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it